



COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 14 in data 24-02-2025

Oggetto: LEGGE 30/12/2024 N. 207 (GAZZETTA UFFICIALE 31/12/2024 N. 305). ISTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO DOVUTO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVE A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventiquattro** del mese di **Febbraio** alle ore **17:30** nella Sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
SALIGARI FRANCO MATTEO	Sindaco	X	
DE PIAZZA NADIA	Vicesindaco	X	
MARCHESI VINCENZO GIOVANNI	Assessore	X	
Presenti – Assenti		3	0

La seduta si svolge in videoconferenza, giusto “Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza” approvato con deliberazione della G.C. n. 43 del 10.05.2022.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO Comunale Dott.ssa PAOLA LICINIA PICCO.

Il signor, FRANCO MATTEO SALIGARI – nella sua qualità di SINDACO – assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO CHE:

- la presenza del Sindaco Saligari Franco Matteo e degli assessori De Piazza Nadia e Marchesi Vincenzo Giovanni è avvenuta mediante videoconferenza, tutti collegati in videoconferenza;
- il Sindaco Saligari Franco Matteo, l'assessore Marchesi Vincenzo Giovanni ed il Segretario Comunale sono presenti nella sede comunale;
- l'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante programma GoToMeeting è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal "Regolament o per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza" approvato con deliberazione della G.C. n. 43 del 10.05.2022;

VISTI i commi nn. 636, 637 e 638 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ("Legge di Bilancio 2025"), che testualmente prevedono:

- *636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*
- *637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*
- *638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.*

RICORDATO che:

- ai sensi dell'art. 1 della legge n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- l'art. 2 della legge n. 91/1992 prevede che, allorché • il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquista la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest'ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;
- l'art. 3 della legge n. 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;
- per effetto dell'art. 14 della legge n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;

VERIFICATO, tramite il sito "normattiva" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, risultano ABROGATI dalla legge 5 FEBBRAIO 1992, N. 91;

VISTA la Legge 91/1992 in materia di acquisto, riacquisto, rinuncia e perdita della cittadinanza italiana, che richiama, a seconda delle tipologie di acquisto, la competenza ora della Presidenza della Repubblica, ovvero del Ministero dell'Interno, del Prefetto e in alcuni ipotesi del medesimo Sindaco;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 1991 che disciplina la differente ipotesi di riconoscimento ininterrotto della cittadinanza italiana da parte di stranieri che hanno mantenuto anche il nostro status, per derivazione paterna/materna in base ai principi di "iure sanguinis"; tale procedimento è nella competenza del Consolato italiano per i cittadini stranieri residenti all'estero o del Sindaco del Comune di residenza;

CONSIDERATO che il procedimento volto al riconoscimento dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano di competenza del Comune è particolarmente complesso e dispendioso tale da dover applicare il contributo massimo previsto dalla legge finanziaria 2025, per le seguenti motivazioni, indicate a titolo non esaustivo:

- la valutazione in ordine all'ammissibilità e sussistenza dei requisiti avviene nell'ambito di due procedimenti distinti e contestuali. L'uno al fine di verificare la effettiva residenza anagrafica dello straniero e quindi riconoscere la competenza del Sindaco a ricevere la domanda di cittadinanza, l'altro riguardante l'effettiva verifica dei documenti stranieri esibiti che sarà curata dall'ufficiale di stato civile il quale dovrà interagire con comuni e consolati per accertare che sul richiedente e i suoi ascendenti non sussistano rinunce/perdite della nostra cittadinanza italiana;
- la contestualità dei due procedimenti è individuabile nel fatto che il procedimento anagrafico di residenza nel territorio comunale è condizione preliminare per l'avvio del procedimento di stato civile di cui trattasi e la finalità del riconoscimento di status permette di effettuare la registrazione anagrafica in mancanza dei titoli di soggiorno altrimenti richiesti per i cittadini stranieri;
- l'attività istruttoria comporta altresì la necessità di un approfondito e accurato studio del contesto normativo interessato dal caso specifico, a causa della sopravvenienza di normative diversificate cui attenersi ai sensi del principio del "tempus regit actum", a volte peraltro colpite da pronunce della Corte costituzionale che ne determinano la decadenza con effetto retroattivo;

CONSIDERATO, altresì, che:

- il procedimento volto al riconoscimento dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano è in costante crescita, non solo con le istanze in via amministrativa avanzate ai nostri consolati all'estero, o rivolte agli ufficiali di stato civile da coloro che hanno stabilito la residenza in Italia, ma ora soprattutto con le istanze in via giudiziaria che culminano con l'emissione, dopo la riforma Cartabia, da parte del Tribunale ordinario, nel circondario dove si trova l'atto di nascita dell'avo italiano a suo tempo emigrato all'estero, di ordinanza / sentenza che riconosce il possesso della cittadinanza italiana a diversi nominativi;
- gli adempimenti indicati come ordine dall'Organo giurisdizionale all'ufficiale di stato civile competente sono di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazione di legge nei registri dello stato civile, e che tali incombenze dovrebbero essere eseguiti, per qualsiasi persona che venga riconosciuta cittadina italiana;
- è notorio che questi procedimenti sono statisticamente in aumento, nella speranza di ottenere il riconoscimento con tempi più celeri rispetto a quelli assicurati presso i Consolati; e senza doversi trasferire in Italia;
- anche in tale fattispecie occorre tenere conto della complessità del procedimento e delle esigenze di sostenibilità organizzativa dell'Ente e della particolare natura degli interessi pubblici coinvolti per le ragioni sopra riportate.

VISTO l'art. 42 comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel quale vengono individuate le competenze del Consiglio, fra le quali l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la sola disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

PRESO ATTO che la determinazione delle tariffe è assegnata alla Giunta Municipale quale organo a competenza residuale;

PRESO ATTO, altresì, che il Ministero dell'Interno con proprio decreto del 24.12.2024 ha disposto la proroga al

28 febbraio 2025 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali e che comunque la facoltà per gli Enti di istituire la contribuzione in argomento è intervenuta con l'approvazione della Legge di Bilancio 2025 e pertanto tale deliberazione non avrebbe potuto costituire allegato al bilancio ai sensi dell'articolo 172 del T.U.E.L., in quanto già approvato in data antecedente nei termini di legge;

RITENUTO, opportuno, pertanto, nelle more di istruzioni più precise da parte del Ministero dell'Interno, in quanto utili a compensare le spese di servizio connesse alle dispendiose attività proprie delle pratiche in parola, provvedere ad assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, valutate rispetto all'effettiva applicabilità concreta e in ragione di principi di efficacia, efficienza e buon andamento amministrativo, ai contributi posti di fianco a ciascuna fattispecie, come da prospetti che seguono:

TABELLA A - DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA - LEGGE 91/92:		
Rif. normativo	Fattispecie	Contributo
Art. 1	<i>Domande di riconoscimento della cittadinanza, in via amministrativa, con esclusivo riferimento al riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis" (Circolare K.28.1 dell'8 aprile 1991).</i>	€ 600,00 (euroseicento/00)
Art. 2	Domande di riconoscimento ovvero dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio.	€ 200,00 (euroduecento/00)
Art. 3	Adozione	ESENTE
TABELLA B - RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE		
Rif. normativo	Fattispecie	Contributo
Art. 1, comma 637, primo periodo della legge n. 207/2024	<i>richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente</i>	€ 300,00 (eurotrecento/00)
Art. 1, comma 637, secondo periodo della legge n. 207/2024	<i>Richieste, di cui sopra, corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce (contributo ridotto)</i>	€ 100,00 (eurocento/00)

VISTO l'art. 21 della legge in parola n. 207/2024 con cui è previsto che il provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

VISTI, altresì, i seguenti atti normativi e prassi ministeriale di riferimento:

- Legge 5 febbraio 1992, n.91 e s.m.i.;
- DPR 12 ottobre 1993, n.572 e s.m.i.;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.;
- Circolare Ministero dell'Interno K.28.1 dell'08/04/1991;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma di legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse del presente atto, che vengono qui richiamate, anche se non materialmente riportate, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90;

2. **DI ASSOGGETTARE**, in base alle previsioni di cui all'art. 1, commi 636, 637 e 638 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ("Legge di Bilancio 2025") e alle motivazioni di cui alle premesse, le domande e

richieste indicate in tale norma alla corresponsione di un contributo amministrativo;

3. **DI APPROVARE** la misura del contributo amministrativo di cui sopra nella misura che segue, per le diverse fattispecie:

TABELLA A - DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA – LEGGE 91/92:		
Rif. normativo	Fattispecie	Contributo
Art. 1	<i>Domande di riconoscimento della cittadinanza, in via amministrativa, con esclusivo riferimento al riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” (Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991).</i>	€ 600,00 (euroseicento/00)
Art. 2	Domande di riconoscimento ovvero dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio.	€ 200,00 (euroduecento/00)
Art. 3	Adozione	ESENTE

TABELLA B - RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE		
Rif. normativo	Fattispecie	Contributo
Art. 1, comma 637, primo periodo della legge n. 207/2024	<i>richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente</i>	€ 300,00 (eurotrecento/00)
Art. 1, comma 637, secondo periodo della legge n. 207/2024	<i>Richieste, di cui sopra, corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce (contributo ridotto)</i>	€ 100,00 (eurocento/00)

4. **DI DARE ATTO** che le previsioni di cui al punto precedente avranno effetto con decorrenza dal 01-03-2025;

5. **DATO ATTO** che:

- a. il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- b. il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale;
- c. il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- d. il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull’estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell’atto abbia esito positivo o meno;
- e. i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 638, L. n. 207/2024 e che per quanto sarà necessario modificare il bilancio di previsione 2025/2027;
- f. i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- g. non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell’art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;

6. **DI STABILIRE** che i contributi in questione dovranno essere versati all’Ente a cura dell’interessato esclusivamente a mezzo PagoPA e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall’interessato stesso contestualmente alla presentazione dell’istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell’eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell’istanza e che non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo

della ricerca o del procedimento;

7. **DI TRASMETTERE** il presente atto agli uffici coinvolti affinché provvedano a quanto stabilito e ad attuare le più efficaci forme di comunicazione delle nuove modalità di erogazione dei servizi.

8. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Prefettura -UTG -della provincia.

Indi con successiva separata votazione unanime espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico per gli enti locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
FRANCO MATTEO SALIGARI

Il Segretario comunale
PAOLA LICINIA PICCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii;

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario comunale
PAOLA LICINIA PICCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.